

Ministero, disponendo però relativamente alla carenza da imporre alla eccedenza di lire £ 10.000.- sul massimale attuale, di graduarla in analogia a quanto stabilito dall'art. 6 delle C. Q. D. delle Assicurazioni Popolari nel modo seguente:

- a) in caso di morte entro il primo anno, rimborso dei premi pagati netti (cioè senza addizionale rimborsabile);
- b) in caso di morte dopo il 1° anno ma non oltre il terzo semestre dall'effetto, pagamento di metà del capitale assicurato.

Amadei - Dichiarò che, essendo più favorevoli le condizioni enumerate, egli è favorevole allo accoglimento di esse.

Can - Pensò che le proposte testè comunicate dovranno riportare l'approvazione del Ministero.

Dambrou - Dò assicurazioni in proposito.

Il Consiglio - Delibera di approvare la proposta del Posano Assicurazioni Popolari salvo l'approvazione ministeriale.

No. 4. - Agenzie Generali

Presidente - Fa presente che si deve procedere alla assegnazione di n. 7 Agenzie vacanti, e che